



Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia EREDI BOTTA, via del Castellaccio, n° 20.

Nelle Provincie del Regno con vaglia postale affrancato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.

Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea. Le altre inserzioni 30 cent. per linea o spazio di linea. Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato centesimi 20. Arretrato centesimi 40.

Table with columns: PREZZO D'ASSOCIAZIONE, Anno, Semestre, Trimestre. Rows for Firenze, Provincie del Regno, Svizzera, Roma.

FIRENZE, Lunedì 30 Luglio

Table with columns: PREZZO D'ASSOCIAZIONE, Anno, Semestre, Trimestre. Rows for Francia, Belgio, Austria e Germ., Id., Rendiconti ufficiali del Parlamento.

I signori, ai quali scade l'associazione col 31 luglio 1866 e che intendono rinnovarla, sono pregati a farlo sollecitamente, a scanso di ritardo od interruzione nella spedizione del giornale.

Raccomandasi di unire la fascia alle domande d'abbonamento ed alle lettere di reclamo.

Pei prezzi d'associazione veggasi in capo al giornale.

Qualsiasi invio, o reclamo che riguardi l'associazione o la spedizione del giornale, i vaglia postali, le domande d'inserzioni od annunci debbono essere indirizzati ESCLUSIVAMENTE alla

AMMINISTRAZIONE della GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA (Via del Castellaccio, n° 20, FIRENZE).

PARTE UFFICIALE

Con decreto luogotenenziale del 28 corrente il comando della flotta è stato provvisoriamente affidato al contrammiraglio Vacca, il quale oggi stesso è entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il numero 3087 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO Luogotenente Generale di S. M. VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

In virtù dell'autorità a Noi delegata, Noi abbiamo sanzionato e promulgiamo quanto segue:

Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione alla qui annessa convenzione conclusa tra l'Italia, il Belgio, la Francia e la Svizzera, e sottoscritta a Parigi li 23 dicembre 1865, per l'unione monetaria dei quattro Stati.

Art. 2. È abrogato l'articolo 10 della legge 24 agosto 1862, n° 788, restando in vigore quanto altro in essa è disposto, salvo le modificazioni indicate negli articoli seguenti.

Art. 3. Le monete d'oro calanti di 1/2 per cento, e quelle d'argento di cinque lire calanti di 1 per cento al di sotto della tolleranza fissata dall'articolo 1° della legge suddetta; e tutte indistintamente le medesime, se tostate, bucate, figurate e logore per modo che non ne sia più riconoscibile l'impronta da entrambi i lati, sono escluse dal corso e ricevute solamente come pasta metallica negli uffici di cambio delle zecche.

Art. 4. Per tutto il tempo durante il quale resterà in vigore la suddetta convenzione internazionale e per due anni ancora dopo seguita la scadenza della medesima, saranno ammesse nelle casse del Governo, fino a concorrenza di cento lire per ciascun pagamento, le monete di argento di una o due lire, di venti e di cinquanta centesimi coniate dagli altri Stati dell'unione

monetaria nelle condizioni determinate dall'articolo 4 della convenzione.

Eguale trattamento riceveranno sino a tutto il 31 dicembre 1877 le monete di una e due lire battute dalla Svizzera in virtù della legge 31 gennaio 1860, e le quali, per lo stesso periodo di tempo resteranno per ogni rapporto assimilate alle monete di valore corrispondente coniate in Francia e nel Belgio.

Art. 5. La somma di lire 150,000,000 in monete divisionarie d'argento, di cui era autorizzata la fabbricazione e la emissione dall'articolo 15 della mentovata legge del 24 agosto 1862, è ridotta a lire 141,000,000.

Art. 6. Il Governo è autorizzato ad estendere ad ogni altra nazione, che entrasse ulteriormente nella unione monetaria, gli effetti della convenzione approvata colla presente legge, la quale andrà in vigore appena seguita le ratifiche della Convenzione medesima.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Firenze, addì 21 luglio 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

A. SCIALOJA.

Il presidente del Consiglio RICASOLI.

VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

A tutti coloro che le presenti vedranno, salute. Una convenzione monetaria essendo stata conclusa tra l'Italia, il Belgio, la Francia e la Svizzera, e sottoscritta dai rispettivi plenipotenziarii in Parigi addì ventitré del mese di dicembre dell'anno mille ottocento sessantacinque;

Convenzione del tenore seguente:

Sa Majesté le Roi d'Italie, Sa Majesté le Roi des Belges, Sa Majesté l'Empereur des Français et la Confédération Suisse, également animés du désir d'établir une plus complète harmonie entre leurs législations monétaires, de remédier aux inconvénients qui résultent pour les communications et les transactions entre les habitants de leurs Etats respectifs de la diversité du titre de leurs monnaies d'appoint en argent, et de con-

tribuer, en formant entr'eux une union monétaire, aux progrès de l'uniformité des poids, mesures et monnaies, ont résolu de conclure une convention à cet effet, et ont nommé pour leurs commissaires-Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi d'Italie, M. Isaac Artom, conseiller de sa légation à Paris, commandeur de son ordre des saints Maurice et Lazare, et de l'ordre de Léopold de Belgique, officier de l'ordre impérial de la légion d'honneur, etc., etc.

Et M. Valentin Pratolongo, directeur chef de division au Ministère de l'Agriculture, de l'Industrie et du commerce, officier de son ordre des saints Maurice et Lazare, etc., etc.

Sa Majesté le Roi des Belges, M. Frédéric Fortamps, membre du Sénat, directeur de la Banque de Belgique, chevalier de son ordre de Léopold, chevalier de l'ordre impérial de la légion d'honneur, etc., etc.

Et M. A. Kreglinger, commissaire du Gouvernement près la Banque nationale, chevalier de son ordre de Léopold, etc., etc.

Sa Majesté l'Empereur des Français, M. Marie-Louis-Pierre-Félix Esquirol de Parieu, vice-président du Conseil d'Etat, grand-officier de son ordre de la légion d'honneur, etc., etc.

Et M. Théophile-Jules Pelouze, président de la Commission des monnaies, commandeur de son ordre impérial de la légion d'honneur, etc., etc.

La Confédération Suisse, M. Kern, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de ladite Confédération près Sa Majesté l'Empereur des Français,

Et M. Feer Herzog, membre du Conseil national suisse;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. 1. La Belgique, la France, l'Italie et la Suisse sont constituées à l'état d'union, pour ce qui regarde le poids, le titre, le module et le cours de leurs espèces monnayées d'or et d'argent.

Il n'est rien innové, quant à présent, dans la législation relative à la monnaie de billon pour chacun des quatre Etats.

Art. 2. Les hautes parties contractantes s'engagent à ne fabriquer ou laisser fabriquer à leur empreinte, aucune monnaie d'or dans d'autres types que ceux des pièces de 100 francs, de 50 francs, de 20 francs, de 10 francs et de 5 francs, déterminés quant au poids, au titre, à la tolérance et au diamètre, ainsi qu'il suit:

Table with columns: Nature des pièces, POIDS (poids droit, tolérance de poids), TITRE (titre droit, tolérance du titre), Diamètre. Rows for 100 fr., 50, 20, 10, 5.

Elles admettront sans distinction dans leurs caisses publiques les pièces d'or fabriquées sous les conditions qui précèdent, dans l'un ou l'autre des quatre Etats, sous réserve toutefois d'exclure les pièces dont le poids aurait été réduit par le frais de 1/2 pour cent au-dessous des tolérances

indiquées ci-dessus, ou dont les empreintes auraient disparu.

Art. 3. Les Gouvernements contractants s'obligent à ne fabriquer ou laisser fabriquer de pièces d'argent de 5 francs, que dans les poids, titre, tolérance et diamètre déterminés ci-après:

APPENDICE

CONVERSAZIONI SUL TEATRO ITALIANO.

Per seguire l'esame comparativo della condizione dell'arte drammatica tedesca colla nostra, compendierò in breve la storia della riforma di quel teatro, che offre vari punti luminosi, i quali possono forse aiutarci a chiarire la questione del teatro italiano.

Nel 1764 Corrado Ackerman successe a Koch nella direzione del teatro d'Amburgo con artisti valentissimi, coi quali però non sarebbe riuscito a salvarsi dalla bancarotta in forza delle grandi spese che gli costava il nuovo teatro edificato appositamente per lui, se una compagnia di negozianti non fosse venuta in soccorso del direttore. Essa s'associò ad Ackerman sotto il nome d'Impresa d'Amburgo, e fondò il primo teatro nazionale della Germania.

La prima base della nuova impresa (dice Raymond) fu la stabilità del teatro. Si capiva che un teatro permanente poteva solo col tempo, colla perseveranza e con sacrifici imporre alla moltitudine (incapace ancora di giudicare con dirittura le opere d'arte) il gusto severo e puro di una scuola che aveva la pretesione di mostrarsi strettamente letteraria. I teatri ambulanti fino allora, per divertire ad ogni costo il pubblico,

avevano ingenerato un gusto sì grossolano e depravato che gli sforzi delle direzioni meglio consigliate non erano riusciti fino allora a correggerlo. — La stabilità del teatro induceva necessariamente il bisogno d'un repertorio più esteso, d'una scelta più severa delle produzioni, e d'uno studio più accurato delle parti. — L'impresa aprì inoltre un concorso di trenta ducati per la migliore commedia.

Poichè si voleva che il nuovo teatro fosse una scuola di costumi atta a sviluppare i più gentili affetti, le facoltà più nobili dell'ingegno, e a formare valenti artisti, si volle dare l'incarico a Lessing di giureconsulto e di drammaturgo dell'Impresa, il quale rifiutò di scrivere drammi, ma accettò l'ufficio di tenere una nota critica di tutte le opere rappresentate e di dirigere co'suoi consigli tanto i poeti, quanto gli artisti. Tale si fu l'origine del famoso libro di critica teatrale, che più tardi si pubblicò sotto il titolo di Drammaturgia d'Amburgo. Questo fu il migliore e forse il solo risultato di quella bella impresa, che aveva il difetto d'essersi proposto un fine forse troppo ideale. Diffatti il povero Lessing tra l'incudine degli azionisti poco pratici delle suscettività sceniche e quindi esigenti, e il martello dei comici poco tolleranti di censure per quanto benevoli, e quindi pretensiosi e petteggoli, dovette in breve vedersi quasi autore d'una scissura che divise la compagnia in due campi nemici.

Quello che restò fedele a Lessing aveva Hechhoff l'artista migliore. Quindi combatteva pel

buon gusto poichè annoverava nel suo repertorio le tragedie Canuto ed Herman di Elia Schlegel, Miss Sara Samson, Minna di Barnheim del Lessing, alcune tragedie di Shakespeare tradotte da Weisse e le migliori produzioni di d'Holberg, di Molière e di Goldoni, mentre il campo nemico continuava a mantenere in voga il vecchio sistema della declamazione ampollosa e con essa le opere esotiche della buffoneria plateale e della tronfia e sesquipedale poesia. La conseguenza di queste scissure si fu che la folla d'Amburgo ridomandava l'opera, i balletti d'intermezzo, gli Arlecchini, gli Hans-Wurst (il buffone più triviale della Germania) e i ballerini «per colmo di sciagura» (continua il Raymond), una compagnia francese andò a far concorrenza alla compagnia tedesca e a chiamare a sé il pubblico che pretendeva di comprendere il linguaggio dell'alta società. Otto mesi dopo la fondazione dell'impresa fu necessario rinunziare ai bei sogni di stabilità che s'erano fatti Lessing chiudendo la sua Drammaturgia così sfoga il suo cordoglio: «Se il pubblico ci chiedesse che cosa gli abbiamo dato di nuovo, e se egli si fa da sé la risposta con riso beffardo esclamando: un bel nulla; io gli chiederò: che cosa ha fatto il pubblico per aiutare la riforma? Meno ancora di nulla; poichè non solo ei non l'ha agevolata, ma le ha chiusa la via. Avevamo la luminosa idea di dare ai Tedeschi un teatro nazionale, quando non siamo ancora una nazione! — non parlo dell'organismo politico, ma del carattere morale — e si direbbe quasi che fac-

Table with columns: POIDS, TITRE, Diamètre. Rows for 25 grammes, 3 millèmes, 900 millèmes, 2 millèmes, 37 millimètres.

Ils recevront réciproquement lesdites pièces dans leurs caisses publiques, sous réserve d'exclure celles dont le poids aurait été réduit par le frais de 1 pour cent au-dessous de la tolérance indiquée plus haut, ou dont les empreintes auraient disparu.

Art. 4. Les hautes parties contractantes ne fabriqueront désormais de pièces d'argent de 2 francs, de 1 franc, de 0 fr. 50 centimes et de 0 fr. 20 centimes, que dans les conditions de poids, de titre, de tolérance et de diamètre déterminés ci-après:

Table with columns: Nature des pièces, POIDS, TITRE, Diamètre. Rows for 2 fr., 1, 0,50 c., 0,20.

Ces pièces devront être refondues par les Gouvernements qui les auront émises, lorsqu'elles seront réduites, par le frais, de 5 pour cent au-dessous des tolérances indiquées ci-dessus, ou lorsque leurs empreintes auront disparu.

Art. 5. Les pièces d'argent de 2 francs, de 1 franc, de 0 fr. 50 centimes et de 0 fr. 20 centimes, fabriquées dans des conditions différentes de celles qui sont indiquées en l'article précédent, devront être retirées de la circulation avant le premier janvier 1869.

Ce délai est prorogé jusqu'au 1er janvier 1878 pour les pièces de 2 francs et de 1 franc, émises en Suisse en vertu de la loi du 31 janvier 1860.

Art. 6. Les pièces d'argent fabriquées dans les conditions de l'article 4 auront cours légal entre les particuliers de l'Etat qui les a fabriquées jusqu'à concurrence de 50 francs pour chaque paiement.

L'Etat qui les a mises en circulation les recevra de ses nationaux sans limitation de quantité.

Art. 7. Les caisses publiques de chacun des quatre pays accepteront les monnaies d'argent fabriquées par un ou plusieurs des autres Etats contractants, conformément à l'article 4, jusqu'à concurrence de 100 francs, pour chaque paiement fait auxdites caisses.

Les Gouvernements de Belgique, de France et d'Italie recevront, dans les mêmes termes, jusqu'au 1er janvier 1878, les pièces suisses de 2 francs et de 1 franc, émises en vertu de la loi du 31 janvier 1860, et qui sont assimilées, sous tous les rapports, pendant la même période, aux pièces fabriquées dans les conditions de l'article 4.

Le tout sous les réserves indiquées en l'article 4 relativement au frais.

Art. 8. Chacun des Gouvernements contractants s'engage à reprendre des particuliers ou des caisses publiques des autres Etats les monnaies d'appoint en argent qu'il a émises, et à les échanger contre une égale valeur de monnaie courante (pièces d'or ou pièces de 5 francs d'argent), à condition que la somme présentée à l'échange ne sera pas inférieure à 100 francs. Cette obligation sera prolongée pendant deux années, à partir de l'expiration du présent traité.

Art. 9. Les hautes parties contractantes ne pourront émettre des pièces d'argent de 2 francs, de 1 franc, de 0 fr. 50 centimes et de 0 fr. 20 centimes, frappées dans les conditions indiquées par l'article 4, que pour une valeur correspondant à 6 francs par habitant.

Ce chiffre, en tenant compte des derniers recensements effectués dans chaque Etat et de l'accroissement présumé de la population jusqu'à l'expiration du présent traité, est fixé:

Pour la Belgique à . . . 32,000,000 francs
Pour la France à . . . 239,000,000 »
Pour l'Italie à . . . 141,000,000 »
Pour la Suisse à . . . 17,000,000 »

Sont imputées sur les sommes ci-dessus, que les Gouvernements ont le droit de frapper, les valeurs déjà émises:

Par la France, en vertu de la loi du 25 mai 1864, en pièces de 0 fr. 50 centimes et de 0 fr. 20 centimes, pour environ 16 millions;

Par l'Italie, en vertu de la loi du 24 août 1862, en pièces de 2 francs, 1 franc, 0 fr. 50 centimes et 0 fr. 20 centimes, pour environ 100 millions;

Par la Suisse, en vertu de la loi du 31 janvier 1860, en pièces de 2 francs et de 1 franc, pour 10,500,000 francs.

Art. 10. Le millésime de fabrication sera inscrit désormais sur les pièces d'or et d'argent frappées dans les quatre Etats.

Art. 11. Les Gouvernements contractants se communiqueront annuellement la quantité de leurs émissions de monnaies d'or et argent, l'état du retrait et de la refonte de leurs anciennes monnaies, toutes les dispositions et tous les documents administratifs relatifs aux monnaies.

Ils se donneront également avis de tous les faits qui intéressent la circulation réciproque de leurs espèces d'or et d'argent.

Art. 12. Le droit d'accession à la présente convention est réservé à tout autre Etat, qui en accepterait les obligations et qui adopterait le système monétaire de l'Union, en ce qui concerne les espèces d'or et d'argent.

Art. 13. L'exécution des engagements réciproques contenus dans la présente convention est subordonnée, en tant que de besoin, à l'accomplissement des formalités et règles établies

« io voglio portare un buon pensiero nel sepolcro; benedire chi mi maledice e far del bene a chi mi perseguita. » — E il Raymond a questo proposito esclama: « Quando si vede la Germania gloriarci d'aver per primo suo grande artista drammatico un uomo onorevole che fa il bene ed è sì timorato, non è a stupirsi dell'ideale delle sue drammatiche utopie, e non si può avere il coraggio di sorridere per compassione. » Ho già detto chi era Schroeder e quale si fosse la sua tendenza, quella cioè di far servire la letteratura a glorificazione dell'arte drammatica.

Egli, sciolta la famosa compagnia d'Ackerman, fece un viaggio all'estero, andò a studiare i più famosi comici di Parigi di que'giorni, e al suo ritorno fu chiamato da Giuseppe II a Vienna, che dava opera alla organizzazione d'un teatro nazionale.

Come era il teatro nella capitale dell'impero prima della influenza della scuola d'Amburgo? Ecco il quadro retrospettivo che ne fa il Raymond.

Vienna era ai ludi Cesarei dei padri gesuiti e pensosamente seguiva ancora le orme del medio evo. Le farse con Hans-Wurst, Bernardone, Kaspeile (tipo ridicolo viennese) facevano le delizie d'un pubblico sensuale ed infingavo. Tuttavia il teatro viennese aveva un buon elemento per cominciare una riforma, cioè la stabilità e un governativo sussidio per fornire mezzi materiali a spettacoli più civili.

Per dare un'idea di ciò ch'era però l'organizi-

par les lois constitutionnelles de celles des hautes parties contractantes, qui sont tenues d'en provoquer l'application, ce qu'elles s'obligent à faire dans le plus bref délai possible.

Art. 14. La présente convention restera en vigueur jusqu'au 1^{er} janvier 1880. Si, un an avant ce terme, elle n'a pas été dénoncée, elle demeure obligatoire, de plein droit, pendant une nouvelle période de quinze années, et ainsi de suite, de quinze ans en quinze ans, à défaut de dénonciation.

Art. 15. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Paris dans le délai de six mois, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les commissaires-plenipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait en quatre expéditions à Paris, le 23 décembre 1865.

Signé: ARTOM.
FRATOLONGO.
FORTAMPS.
A. KREGLINGER.
E. DE FARIEU.
PELOUZE.
KERN.
FEER-HERZOG.

Per copia conforme all'originale esistente presso il Ministero dell'Estero, l'invio straordinario e ministro plenipotenziario ff. di segretario generale M. CERRETTI.

Noi avendo veduta ed esaminata la qui sovracritta convenzione ed approvandola in ogni e singola sua parte, l'abbiamo accettata, ratificata, e confermata, come per le presenti l'accettiamo, ratifichiamo e confermiamo, promettendo di osservarla e di farla inviolabilmente osservare. In fede di che Noi abbiamo firmato le presenti lettere di ratificazione e vi abbiamo fatto apporre il Nostro Reale sigillo. Date in Firenze addì due del mese di giugno, l'anno del Signore mille ottocento sessantasei e del Regno Nostro il decimottavo.

VITTORIO EMANUELE.

(L. S.)

Per parte di Sua Maestà il Re
Il presidente del Consiglio
ministro segretario di Stato per gli affari esteri
ALFONSO LA MARMORA.

Il numero 3088 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata, Visto l'articolo 18 del Reale decreto 18 luglio corrente, n° 3064;

Sulla proposta del presidente del Consiglio, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Sentito il Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Sarà pubblicato nelle provincie italiane liberate dalla dominazione austriaca lo Statuto del Regno del 4 marzo 1848.

Art. 2. Il presente decreto insieme al testo del detto Statuto verrà, a cura dei commissarii del Re, affisso in ciascun comune delle provincie suddette.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 28 luglio 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

RICASOLA.

Relazione del ministro di grazia e giustizia e dei culti al Luogotenente Generale del Re, in udienza del 28 luglio cadente.

ALTEZZA REALE,

Sebbene col fatto della cessazione della dominazione austriaca in Italia debba pure ritenersi cessato ogni effetto del Concordato 18 agosto 1855 stipulato fra l'Impero d'Austria e la Santa Sede, il riferente, seguendo le tracce della legge 27 ottobre 1860 deliberata dal Parlamento subalpino per la Lombardia che trovavasi allora in analoghe condizioni, ha l'onore di sottoporre alla firma di V. A. R. un decreto applicabile, per la eguaglianza della legislazio-

ne, a tutte le provincie italiane liberate dalla dominazione austriaca, il quale toglie ogni efficacia alle patenti imperiali 5 novembre 1855 ed 8 ottobre 1856, rimette in vigore la legge ed i regolamenti colle medesime abrogati, e ristabilisce la giurisdizione dei tribunali civili nelle cause in materia matrimoniali.

V. A. R. approvando questo decreto, non soddisfa soltanto un vivissimo voto della pubblica opinione, ma prepara anche la via ad introdurre in quelle provincie gli ordini e le leggi che in questa materia sono vigenti nel Regno.

Il numero 3069 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO

Luogotenente Generale di S. M.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata, Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Sentito il Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Coll'attuazione del presente decreto cessano di avere effetto nelle provincie italiane liberate dalla dominazione austriaca le patenti imperiali 5 novembre 1855 e 8 ottobre 1856, relative al Concordato 18 agosto 1855 stipulato dall'Impero di Austria con la Santa Sede, ed alla giurisdizione dei tribunali ecclesiastici in materia matrimoniale.

Art. 2. Le leggi ed i regolamenti abrogati nelle dette provincie per effetto di quelle patenti sono richiamati in vigore.

Art. 3. Tutte le cause in materia matrimoniale non definite con sentenze passate in giudicato all'attuazione del presente decreto, saranno rimesse ai tribunali competenti in quel grado di istanza in cui si troveranno.

Art. 4. Il presente decreto ha vigore dal giorno dell'attuazione del Reale decreto 19 luglio corrente n° 3065, sull'intitolazione e pubblicazione degli atti del Governo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 28 luglio 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

BORGATTI.

Relazione del ministro di grazia e giustizia e dei culti al Luogotenente Generale del Re, in udienza del 28 luglio cadente.

ALTEZZA REALE,

Fra le leggi delle quali è conveniente di non ritardare la pubblicazione nelle provincie italiane soggette finora alla dominazione austriaca il Governo ha creduto che meritasse di venire compresa quella testè pubblicata per tutto il Regno sulla soppressione delle corporazioni religiose e sull'asse ecclesiastico.

Però la mancanza in quelle provincie delle leggi, degli ordinamenti e degli uffici presupposti dalla legge stessa per la sua esecuzione, e la necessità di studiare accuratamente se e come possa servire alla valutazione dei beni che passer debbono al Demanio la tassa di equivalente di imposta stabilita per i corpi morali della legge austriaca del 9 febbraio 1850, hanno reso indispensabile di riservare ad ulteriori disposizioni la decorrenza dei termini che la legge medesima stabilisce per la sua esecuzione.

È da queste considerazioni che sono dettate le prescrizioni del decreto che i referenti hanno l'onore di sottoporre alla firma di V. A. R.

Il numero 3090 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO

Luogotenente Generale di S. M.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata, Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti di concerto col ministro delle finanze;

Sentito il Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È pubblicata ed avrà forza di legge

nelle provincie italiane liberate dalla dominazione austriaca la legge 7 luglio corrente, n° 3036 sulla soppressione delle corporazioni religiose e sull'asse ecclesiastico ed è pure pubblicato il relativo regolamento approvato col Real decreto 21 luglio corrente, n° 3070.

Art. 2. Con altro decreto Reale il Governo del Re fisserà la decorrenza dei termini per il compimento delle operazioni di esecuzione della legge e del regolamento anzidetto.

Sarà pure con altro decreto determinato dal Governo il modo di valutazione delle rendite da inserirsi dal demanio o da assoggettarsi alla quota di concorso in relazione e per l'applicazione degli articoli 11 e 31 della legge sunnominata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 28 luglio 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

BORGATTI.

A. SCIALOJA.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il disposto dall'articolo 27 della legge

29 maggio 1855; Vista la deliberazione della Commissione di alta sorveglianza, in data 12 giugno 1866, della Cassa ecclesiastica;

Sulla proposta del ministro di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue: *Articolo unico.* Il quadro rappresentante il *Martirio di Santo Stefano* dipinto da Aurelio Lomi ed esistente nella chiesa dei PP. Minori Osservanti Riformati della Pace in Genova, sarà consegnato all'Accademia Ligustica di belle arti per essere conservato nella sua Pinacoteca, a condizione però, che quando venisse riaperta al culto la chiesa stessa, e richiesto il quadro per essere rimesso a suo luogo, l'Accademia sia tenuta di restituirlo.

Il ministro di grazia e giustizia e dei culti è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato all'ufficio centrale della Cassa ecclesiastica e pubblicato nel giornale ufficiale del Regno.

Dato a Firenze, addì 11 luglio 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

F. BORGATTI.

S. M. sopra proposta del ministro di grazia e giustizia e dei culti ha fatto le seguenti disposizioni nel personale giudiziario:

Con R. decreto del 6 maggio 1866: Chiappuso Felice, editore destinato alle funzioni di vice-pretore nel mandamento Monviso in Torino, collocato in aspettativa per motivi di famiglia in seguito a sua domanda per un anno.

Con RR. decreti 10 maggio 1866: Ferraioli Flaminio, conciliatore nel comune di Sant'Egidio del Monte Albino mandamento di Paganò (Salerno), dispensato da tale ufficio in seguito a sua domanda; Soriero Pietro, id. nella sezione Mercato nel comune di Napoli, dispensato da tale ufficio per motivi di salute.

Con RR. decreti 20 maggio 1866: Mengozzi Giuseppe, nominato conciliatore nel comune di Rocca San Casciano; Dini dott. Gio. Battista, id. di Portico di Romagna (Rocca San Casciano); Fiorentini Federico, id. di Dovadola id.; Giulianini dott. Giovanni, id. di Terra del Sole id.;

Targioni Carlo, id. di Modigliana id.; Fantini avv. Pietro, id. di Tredozio id.; Fanti Carlo, id. Bagno id.; Mordenti avv. Francesco, id. in San Pietro ragione del comune di Bagno id.; Miliani Giuseppe, id. nel comune di Verghereto id.;

Varetti Lorenzo, id. di Sorbano id.; Cenni dott. Alessandro, id. di Galeata id.; Cerofolini avv. Nicolò, id. di Santa Sofia id.; Versari Sebastiano, id. di Premilcore id.; Carboni Girolamo, id. di Rovigno (Bobbio); Belcredi cav. Antonio, id. di Fortunago id.; D'Erario Carlo, id. di Laterza (Taranto);

Montalenti Virgilio, id. di Castelnuovo d'Asti; Vercelli Giacomo, id. di Castelnuovo Calcea (Asti);

Graglia Giuseppe, id. di Moncucco Torinese idem;

Siriati Antonio, id. di Vinchio id.;

Biglia Francesco, id. di Belveglio id.;

Gaj Pietro, id. di Settime id.;

Sanguinera Antonio, id. di Serravalle d'Asti;

Vercelli Antonio, id. di Cortazzone id.;

Cusotto Giulio, id. di Azzano del Tanaro id.;

Ferretti Giovanni, id. di Coazzolo id.;

Marchisio dott. Giovanni, id. di Viale id.;

Omegna Emilio, id. di Passerano id.;

Bestete Felice, id. di Mareto id.;

Conteri Carlo, id. di Bagnasco id.;

Castellana Achille, confermato conciliatore di Putignano (Bari);

Bonanni Gerolamo, nominato conciliatore nel comune di Camerlata (Como);

Aglio sacerdote Domenico, id. di Castiglione d'Intelvi id.;

Zappa Giulio, id. di Alserio id.;

Meroni Bernardo, id. di Carcano id.;

Redaelli Luca, id. di Fabbria Durini id.;

Corti Paolo, id. di Parravicino id.;

Perigalli sacerdote Giuseppe, id. di Crevenna idem;

Gandolfo Lorenzo, id. di Costarainera (San Remo);

Zanetti Pietro, id. di Ivrea;

Dogliotti caudice Vitale, id. di Cuorgnè (Ivrea).

Con RR. decreti del 27 maggio 1866:

Miadonna Paolo, nominato conciliatore nel comune di Tricarico (Matera);

Boetti cav. Giuseppe Alessandro, pretore del mandamento di Pianezza (Torino);

Cagliani Spirito, id. di Desana (Vercelli), id. di Pianezza (Torino);

Concone Francesco, id. di Arbore (Vercelli), id. di Desana (Vercelli);

Chierici Prospero, id. di Valdieri (Cuneo), id. di Arbore (Vercelli);

Negri Gio. Battista, id. di Crodo (Domodossola), id. di Valdieri (Cuneo);

Drovetti Gio. Battista, id. di Locana (Ivrea), id. di Fiano (Torino);

Pasquario Serafino, id. di Fiano (Torino), id. di Locana (Ivrea);

Sacco Giacomo, id. di Cavour (Pinerolo), id. di Cuneo.

Mignone Lorenzo, id. di Graglia (Biella), id. di Cavour (Pinerolo);

Rapis Celso, id. di Salussola (Biella), id. di Graglia (Biella);

Di Fraia Luigi, conciliatore nel comune di Pozzuoli (Napoli), dispensato da tale ufficio in seguito a sua domanda;

Carlomagno Michele, id. di Noepoli (Lagonegro), id. id.;

Fisani Giuseppe, id. di Monterosso Calabro (Monteleone), id. id.

Con RR. decreti del 2 giugno 1866:

Cappini Eugenio, pretore del mandamento di Malazzo (Ponteroli), tramutato nel mandamento di Montefiorino (Parvulo);

Ronsiviale Benedetto, id. di Catania, sezione Borgo, id. di Catania, sezione di San Marco;

Simonelli Francesco, id. di Catania, sezione San Marco, id. di Catania, sezione Borgo;

Rapisardi Ferdinando, id. di Randazzo (Catania), id. di Adernò (Catania);

Gulli Domenico, id. di Troina id., id. di Randazzo id.;

Gusmano Calogero, id. di Adernò id., id. di Troina id.;

Pistone Pasquale, id. di Granmichele (Caltagirone), id. di Centuripe (Nicosia);

Varvaro Eugenio, id. di Centuripe (Nicosia), id. di Granmichele (Caltagirone);

Bolis Luigi, editore dal 1862 ed applicato come vice-giudice al mandamento di Gandino (Bergamo), nominato pretore del mandamento di Arcidosso (Grosseto);

Gandellini Giovanni, editore dal 1862 ed applicato come vice-giudice al mandamento di Piana (Bozzolo), id. di Crolati (Rossano);

Donetti Pasquale, editore dal 1861 applicato all'ufficio del procuratore del Re presso il tribunale di San Remo, id. di Botolana (Nuoro);

Rato Antonino, approvato negli esami della carriera giudiziaria del novembre 1863, id. di Grotteria (Gerace);

De Rosa Giuseppe, già giudice mandamentale a Staati per Regio decreto del 21 novembre 1865, id. nel mandamento medesimo;

Florenzano Giovanni, vice-pretore mandamentale per la sezione mercato in Napoli, non entrato in carica nel termine di legge, nuovamente nominato vice-pretore mandamentale per la detta sezione;

Bernardini Giovanni, id. di Pontecorvo

(Cassino) non entrato in carica nel termine di legge, id. id. nel detto mandamento;

Bernardini Antonio, avente i requisiti di cui agli articoli 33 e 40 della legge organica giudiziaria, id. id. n.° comune di Cleto mandamento d'Aiello (Cosenza);

Buffa Bartolomeo, notisio esercente da più che tre anni, id. nel mandamento di Sezzà (Alessandria);

Biglio cav. Tommaso, avente i requisiti di cui all'articolo 40 dell'organico giudiziario, id. di Carmagnola (Torino);

Pampinoni Rinaldo, id. id., id. di Pausula (Macerata).

Con R. decreti del 7 giugno 1866:

Rossi Alessandro, editore destinato alle funzioni di vice-pretore presso la pretura urbana in Milano, tramutato nella stessa qualità al mandamento 3° di detta città;

Rezia Pericle, editore e vice-pretore applicato temporaneamente al mandamento di Macagno Superiore col Reale decreto 1° aprile 1866, richiamato al precedente suo posto di vice-pretore in Varese;

Calestani Luigi, editore e vice-pretore del mandamento di Verolanova (Brescia), temporariamente destinato ad esercitare le funzioni di vice-pretore nel mandamento di Sabbionetta (Bozzolo);

Rinaldi Innocente, id. del mandamento di Sabbionetta (Bozzolo), id. nel mandamento di Verolanova (Brescia);

Coelli Francesco, id. temporariamente applicato al mandamento di Robecco d'Oglio (Cremona), richiamato al precedente suo posto di vice-pretore presso il mandamento di Marcaria (Bozzolo);

Menapace Pietro, id. nel mandamento di Melzo, provvisoriamente applicato nella stessa qualità al mandamento di Melegnano (Milano);

Calogero Giuseppe, conciliatore nel comune di Melimica (Palmi), dispensato da tale ufficio in seguito a sua domanda;

Docimo Rosalbino, id. di Domonico (Cosenza), id. id.;

Macaggi dott. Giovanni, id. di Arquata (Novi Ligure), id. id.;

Palmulli Andrea, id. di Ruvo di Puglia (Trani), id. id.;

Jafanti Angelo, vice-pretore nel mandamento di Jelsi (Campobasso), dispensato da ulteriore servizio;

Giampaolo Gennaro, id. nel comune di Ercolanotte (Lanciano), dispensato da tale ufficio;

Fantini Giuseppe, id. Pennadomo (Lanciano), id. id.;

Crisei Evangelista, id. Carpineto Sinello (Lanciano), dispensato da ulteriore servizio;

Maione Giuseppe, pretore del mandamento di Vernole (Lecce), tramutato al mandamento di Palo (Bari);

Riboni Achille, id. di Sabbionetta (Bozzolo), collocato in aspettativa dietro sua domanda per comprovati motivi di salute, per mesi sei;

Tosi Carlo, id. di Melegnano (Milano), id. id.;

Pasini Alberico, editore da oltre sei mesi, applicato al tribunale civile e correzionale di Milano, destinato ad esercitare le funzioni di vice-pretore presso la pretura urbana di detta città;

D'Agostino Saverio, conciliatore nel comune di Petruro (Avellino), nominato vice-pretore in detto comune;

Foderico Giuseppe, avente i requisiti di cui agli articoli 33 e 40 dell'organico giudiziario, id. del mandamento di Chiaia in Napoli;

Curia Pietro, editore da oltre sei mesi, applicato all'ufficio del R. procuratore presso il tribunale civile e correzionale in Sassari, destinato ad esercitare le funzioni di vice-pretore nel mandamento d'Iglesias (Cagliari);

Marongiu Angelo, vice-pretore nel mandamento di Ploaghe (Sassari), tramutato nel mandamento di Thiesi (Sassari);

Solinis Antonio, avvocato patrocinante, nominato vice-pretore nel mandamento di Ploaghe (Sassari);

Loddo Pietro, avente i requisiti di cui all'articolo 40 dell'organico giudiziario, nominato vice-pretore nel mandamento di Lanusei;

Meloni Artea Giuseppe, avvocato patrocinante, id. di Quarto Sant'Elena (Cagliari);

Gessa Federico, id. id. di Mandas (Cagliari);

Arcidossio Carmelo, avente i requisiti di cui all'art. 40 dell'organico giudiziario, id. di Borgo in Catania;

Di Lullo Michele, id. id. del comune di Buonanno (Lanciano);

De Angelis Lorenzo, id. id. di Pennadomo idem;

Di Petto Filoteo, id. id. di Carpineto Sinello idem;

De Lollis Ernesto, id. id. di Fallo id.;

Santoro Nicola Pellegrino, pretore del man-

simo di quel teatro, dirò che i commedianti erano pagati secondo una tariffa di sei fiorini per ogni produzione burlesca e di dodici a ciascun attore d'una operetta.

C'erano poi le paghe straordinarie per i colpi così detti *passivi*; cioè mentre l'attore che dava un calcio non era pagato essendo quel lazzo chiamato *attivo*, quello che lo riceveva (ecco il colpo *passivo*) per diritto di tariffa veniva pagato d'un fiorino. Fra i colpi *passivi* venivano annoverati eziandio i lazzi che costavano qualche incomodo o qualche pericolo come un volo, come un salto nell'acqua!

Maria Teresa cominciò a far qualche cosa per rialzare il teatro di Vienna da tanta abiezione.

Il prof. Sonnenfels fu il primo che scrisse contro i dialoghi improvvisati sulla scena, cioè contro le commedie da noi dette a *soggetto* e l'imperatrice le proibì e nominò lo stesso Sonnenfels censore drammatico. Ono possiamo dire che la prima censura a Vienna fu istituita non per viste poliziesche, ma per interesse della morale e del buon gusto. Giuseppe II vedendo a mal partito l'amministrazione di quel teatro lo pose a carico della Corona e lo onorò del titolo di *Teatro Nazionale*. Partendo dal principio che gli interessi dell'arte non possono essere tutelati che dagli artisti diede a' suoi commedianti una costituzione repubblicana; volle quindi che essi si governassero da sé, e organò nella compagnia un'assemblea incaricata di elaborare regolamenti, di decidere sulla scelta delle produzioni,

sulla distribuzione delle parti e sulle più alte questioni dell'arte.

Ma ahimè! che tosto l'esperienza addimostrò (dice il Raymond) « come non si potesse in peggiori mani collocare la direzione morale ed amministrativa di una società... e d'una società drammatica! Le suscettività dell'amor proprio, le febrili smanie dei trionfi scenici male si affacevano colle austere virtù che avrebbero dovuto essere il cemento di una istituzione democratica ».

In mezzo all'anarchia di quella repubblica Schroeder andò a piantare la bandiera del dramma nazionale e del *realismo* sakspeariano. Cominciò egli a lottare colla gelosia dei commici, ma finì per vincere colla parte del *Re Lear*, nella quale i Viennesi si persuasero che il loro Brockman non era più insuperabile. — Schroeder, nominato dall'imperatore membro del Comitato di direzione, per quattro anni continuò la sua battaglia contro mille pregiudizii, e se fu costretto ad abbandon

damento di Palo (Bari), sospeso dall'esercizio delle sue funzioni;

Perrone Giacinto, vice-pretore nel mandamento di Palo (Bari), id.

Con RR. decreti 10 giugno 1866: Saporita Grassi Francesco, uditore da oltre due anni e vice-pretore del mandamento di Rammacca (Caltagirone), nominato pretore dello stesso mandamento;

Campilongo Francesco, conciliatore nel comune di San Donato Ninea (Castrovillari), dispensato da tale ufficio per motivi di salute, dietro sua domanda;

Ottaviani Giacomo, vice-pretore del mandamento di Civitella di Romagna (Forlì), id. id.; Sansalone Giovanni, avente i requisiti di cui all'articolo 33 della legge organica giudiziaria, nominato conciliatore nel comune di Agnana (Gerace);

Cristoforo Edoardo, id. id. di San Marco Argentano (Cosenza); Buono Domenico, id. id. di San Donato Ninea (Castrovillari);

Bruscalupi Giuseppe, avente i requisiti di cui all'articolo 40 della legge organica, nominato vice-pretore nel mandamento di Pignone (Grosseto); Anzidi Giuseppe, id. id. di Barrafranca (Caltanissetta).

VOLONTARI ITALIANI Religiose.

Bonsignori Eugenio, nominato luogotenente e destinato per duplicata al 3° ed al 7° reggimento, leggesi destinato al 7°.

Jacini Prospero, luogotenente nel 4° reggimento, leggesi Faccini.

Censola Pasquale, luogotenente nel 6° reggimento, leggesi Centola.

Sandri Pietro, luogotenente nel 10° reggimento, leggesi Sandini.

Bastassini Vespasiano, fuire nel 9° reggimento, promosso sottotenente, leggesi Bastassini.

Torzi Gaetano, nominato luogotenente nel 6° reggimento, leggesi Gustavo.

PARTE NON UFFICIALE

INTERNO

MINISTERO DELLA GUERRA

(Segretariato generale — Ufficio militare.)

Nota 26 luglio 1866.

La Commissione istituita a termini dell'articolo 11 del R. decreto 6 maggio 1866 per la formazione del Corpo dei Volontari e per l'esame dei titoli in appoggio alle domande d'ammissione con grado di ufficiale nel Corpo stesso, avendo colle sue proposte provveduto per le vacanze che potrebbero farsi nella ufficialità dei Volontari, e d'altra parte dovendosi lasciare campo all'avanzamento fra quelli che già militano nei Corpi Volontari, il Ministero della guerra avverte che d'ora innanzi più non saranno accettate domande di ammissione col grado d'ufficiale nel Corpo dei Volontari Italiani.

AMMINISTRAZIONE DELLE RR. POSTE.

Si previene il pubblico che per imperiose esigenze di servizio sarà chiuso, temporariamente, dal 1° agosto prossimo l'ufficio di posta succursale n° 2 sulla piazza di S. Ambrogio a Firenze. Firenze, 29 luglio 1866.

CASSA CENTRALE DEI DEPOSITI E DEI PRESTITI

PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DEL REDDITO PUBBLICO DEL REGNO D'ITALIA.

(Seconda pubblicazione.)

Coarctamento al disposto degli articoli 178 e 179 del regolamento per le Casse dei depositi e dei prestiti, approvato con R. decreto 25 agosto 1863, n° 1444, si notifica per norma di chi possa avervi interesse, che essendo stato denunziato, nelle debite forme lo smarrimento della polizza sottoscritta spedita dall'amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti di Torino ne sarà rilasciato il duplicato appena trascorsi sei mesi dal giorno in cui avrà luogo la prima pubblicazione del presente, che sarà ripetuta ad intervallo di un mese per tre volte o resterà di pieno diritto annullata la polizza precedente.

Polizza n° 5722 in data 31 marzo 1865 rappresentante un deposito di lire 3,000 per premio d'assoldamento intestato a Gloria Michele Battista fu felice del 7° reggimento fanteria. Torino, li 23 giugno 1866.

Il Direttore Capo di Divisione CERESOLE. Visto, Per l'Amministratore Centrale GALLETTI.

NOTIZIE ESTERE

INGHILTERRA. — Camera dei lords, tornata del 24 luglio.

Lord Granville parla delle luttuose scene avvenute il 6 innanzi in Hyde Park. Domanda se il governo ha l'intenzione di sottoporre alla Camera le istruzioni date alla polizia e alle autorità militari, e se sono state prese delle precauzioni, onde impedire che quei disordini si rinnovino.

Derby risponde che la sola cosa buona, in mezzo al tumulto della sera antecedente, è che non vi siano stati de' morti, benché vi siano dei feriti gravi. Sebbene non si possa credere che i capi del movimento abbiano avuto il concetto di turbare la pubblica quiete, bisogna pur biasimarli di avere invitato migliaia di cittadini a riunirsi col pretesto della discussione, ma in realtà per imporre al Parlamento con un grande apparato di forza materiale. Nessuno ha mai messo in dubbio i diritti che ha la Corona sui parchi; e senza voler decidere intorno alla sazietà dei provvedimenti adottati, non si può mettere in dubbio che le porte furono chiuse per impedire una collisione della folla con la polizia. La condotta della polizia e della forza armata è stata di lodevole tolleranza. Più tardi furono danneggiate le finestre di alcune case circostanti, e tra le altre quelle dello stesso ministro. Mi dicono che non meno di 1,400 yards di cancelli sono stati distrutti nella serata. Speriamo che quegli atti biasimevoli non si rinnovino. Però se lo spirito del male vincessero, potrebbe esser necessario ricorrere all'intervento dei costabili speciali. Quanto alla comunicazione al Parlamento delle istruzioni date alla polizia, il ministro non sa se potrà aver luogo. Sa bensì che il segretario di Stato si è messo in comunicazione con Riccardo Mayne e col comandante in capo delle truppe.

Lord Granville, concedendo pienamente il diritto di riunione in pubblico, conviene con lord Derby, che con delle radunate formidabili come quelle di ieri sera è impossibile qualunque discussione e deliberazione. Solo non può dire se fosse opportuno chiamare la forza. Ma ad ogni modo assicura il Governo che la Camera non solo coopererà, ma il pubblico in generale al mantenimento dell'ordine.

Camera dei Comuni. — Si apre la seduta con una conversazione animatissima sulla sedizione di Hyde Park.

Ayrton rampogna il Ministero dell'interno nel modo con cui si è comportato verso il meeting. I tentativi fatti da alcune classi elevate per volgere a loro esclusivo uso certe parti de' parchi hanno fatto pensare alle classi operaie che avevano precisamente lo stesso diritto di usarne all'occasione. Invece di chiamar subito la forza, il ministro dell'interno avrebbe dovuto volgersi al popolo in modo conciliante, e pubblicare una spiegazione in termini moderati per chiarire il vero stato della controversia. Al contrario ha pubblicato un avviso inopportuno col falso annuncio di una sommosa imminente. A questo atto deggionsi assegnare i tristi casi avvenuti.

Walpole respinge calorosamente l'idea di aver fatta differenza tra le varie classi della popolazione quanto all'uso de' parchi. Ricorda che è stato verificato il diritto della Corona e confermato dalla Commissione, che fu creata dopo i moti turbolenti del 1855. Fu stabilito che la Corona ha diritto di chiudere le porte ed escludere il pubblico.

Avendo tutti i cittadini senza distinzione diritto di godersi il parco, egli fece chiudere le porte per tutelare i diritti di tutti, giudicando che una ragunata con uno scopo politico o religioso è un ostacolo all'uso generale. Il ministro nega l'intenzione di ricorrere senza necessità alla forza, o di vietare i meetings politici e pubblici in tempi e luoghi convenienti. Non accetta responsabilità veruna quanto agli avvenimenti che sono la conseguenza della sfida che gli istigatori del meeting fecero all'avviso da lui pubblicato.

Faccia il ministro far conoscere le istruzioni date alla polizia. Nega che la truppa fosse fatta venire prima che la riunione pigliasse la forma di sedizione. Giustifica l'opportunità del provvedimento che ha fatto chiudere a chiave le porte, lo che era già avvenuto in casi non dissimili.

Del resto conviene che la maggior parte del popolo massime gli operai, è ben disposta ed ha il sentimento dell'ordine. Spiegate le misure per mantenerlo, termina invocando l'aiuto di tutti i cittadini.

Cochrane biasima severamente la lettera di Bright, che fu una provocazione diretta al disordine. (udite) Egli non vuole assalire l'onorevole membro per Birmingham, perchè è assente. Ma allude al suo allontanamento dalla Camera, e fa alcune ironiche osservazioni sulla cura che piglia della sua sicurezza personale, che fa singolarmente riscontro con la violenza dei suoi linguaggio.

Layard considera gli atti del Ministero Walpole poco savi e poco giudiziosi. Prevedendo gratuitamente una sommosa, ha suscitato i disordini e deve sopportare la responsabilità dell'avvenuto.

Parlano molti altri oratori.

Il Cancelliere dello Scacchiere protesta che il Governo non ha intenzione di vietare o mettere pastoie, com'è stato accusato, ai meetings. Al contrario esso li considera come valvole di sicurezza politiche utilissime, purchè tenuti in tempo e nei modi opportuni.

GERMANIA. — Si scrive da Magonza alla France.

La crisi che traversa attualmente la Germania ha un doppio carattere: è sociale ed è tempo stesso politica, e come il genio germanico si compiace in un certo vuoto, così non deve far meraviglia se nelle questioni sociali si trovano elementi puramente politici, ed elementi sociali nelle questioni politiche; trovandosi questi elementi dappertutto l'uno a canto all'altro, si sono essi più che altrove sensibili.

Si dimanda sovente se la caduta del conte Bismarck avrebbe scongiurata la tempesta; io non lo credo; lo scoppio non sarebbe stato che ritardato; e ne è prova che il conte Bismarck chiama in aiuto delle sue viste politiche mezzi d'azione antipatici al suo carattere, ed ausiliari che ha combattuto in altre circostanze.

Se d'altronde si risalga a quattordici anni addietro si rammenterà che il predecessore e fratello dell'attuale Re di Prussia in condizioni analoghe a quelle d'oggi aveva trovato nel generale Radovitz l'uomo che, come ora, personificava l'antagonismo della Prussia e dell'Austria.

A proposito degli affari dell'Assia pareva imminente un conflitto; gli eserciti stavano di fronte, e già s'era scambiato qualche colpo di fuoco a Brannzell; ma il Re, ubbidiente alle tradizioni di famiglia, e memore della promessa data al letto di morte di suo padre, di non romperla mai nè coll'Austria, nè colla Russia, richiamò il generale Radovitz.

Oggi le idee di questo personaggio tornano in voga, ed ecco il perchè la caduta del conte Bismarck non avrebbe fatto al più che ritardare la crisi.

La crisi sociale in allora sosteneva in Germania una parte più importante che altrove; ed ecco il perchè le idee della rivoluzione francese erano profondamente penetrate in qualche parte del territorio tedesco, specialmente nelle vallate dell'Elba e del Reno, dove i principi prevalsi al tempo della guerra dei paesani e degli anabattisti avevano lasciato nelle popolazioni tracce ritenute così vive nel 1813, e che vi apparivano sotto la bandiera della nuova scuola hegeliana per fornire in tutti i paesi d'Europa formule per le diverse scuole socialistiche.

Al tempo della guerra del primo impero la questione politica aveva fatto dimenticare queste tradizioni; i governi arrivavano ad eccitare lo spirito nazionale contro la Francia, ma non poterono cancellare interamente le idee francesi, ed essi non sollevarono contro Napoleone I i loro popoli, che facendo loro le promesse più liberali, promesse che furono ben presto dimenticate.

Questi popoli ingannati nelle loro speranze volsero le loro idee a teorie che potessero soddisfare la natura speculativa dell'anima tedesca, e nel seno delle università si formò un partito che creò una borghesia, la quale non doveva tardare a protestare contro l'esclusione di cui era oggetto, e contro un sentimento reazionario, il quale tendeva a ricostituire tutti i privi-

leggi di casta, ed a non tener conto nè delle promesse fatte nel di della lotta, nè del progresso delle idee.

Lo spirito contestoso del protestantismo prestava un'arma a questa tendenza, e la borghesia nascente andava naturalmente ad appoggiarsi sulla potenza che doveva trovarvi un elemento favorevole al suo sviluppo politico, come ai primi tempi del protestantismo la Sassonia era stata il perno di una lotta di influenza che si appoggiava ad una idea religiosa, così la lotta delle idee liberali giovava in certa misura alla potenza della Germania settentrionale, la quale per suo sviluppo industriale ed intellettuale attirava a sé la corrente delle idee moderne.

Questo comprese la Prussia, ed il mezzo di cui essa si servì più abilmente fu lo Zollverein, che tendeva a darla la direzione delle forze produttive della Germania.

Ma a canto a questa presunta creazione, il movimento dell'opinione faceva nascere una istituzione che si diffondeva in tutta la Germania del nord; ed era il Nationalverein: cioè a dire una società liberale formata fra la piccola borghesia, la quale sentendo la sua inferiorità voleva emanciparsi, e che col mezzo de' suoi comitati non tardò ad estendersi dappertutto e sostenere una parte importante nella politica prestando un'arma possente a quello Stato, il quale pareva prometterle prossima la realizzazione dei suoi desiderii.

Il Nationalverein cominciando dall'estendersi in tutti gli Stati medii non tardò a farsi una potenza della quale la Prussia potè servirsi comprendendo che al tempo stesso era quella una forza rivoluzionaria che bisognava frenare.

Dal Nationalverein uscirono le idee di unità tedesca, e questa società patì sul territorio tedesco dovette fatalmente risentirsi dal lato un poco chimico dello spirito tedesco, e della sua propensione per arrivare fino agli estremi della logica senza rendersi un conto esatto delle difficoltà pratiche che trova il compimento dei suoi desiderii.

Si scrive al Times da Berlino, 23 luglio: Il re di Hannover è stato a Vienna questi giorni; di là andrà a Pymont, lu' go di bagni sulle frontiere del suo regno, nel principato di Waldeck. Temo che danneggiarà i suoi interessi con la sua presenza colà, e si penserà che miri a suscitare un moto insurrezionale in pro suo.

AMERICA. — Nuova York, 10 luglio:

Lo steamer Cuba arrivato ieri l'altro a Baltimore ha recato la notizia della rivolta scoppiata nella parte nord-est dell'Isola di Cuba, a Porto Principe e ne' contorni. All'Avana alcune case ne sono state informate da una lettera particolare, ma il governo non ha fatto saper nulla.

Secondo la lettera sopra allegata gli insorti vogliono l'indipendenza di Cuba e si crede che la sollevazione si estenda in altre parti dell'Isola. Pare che sia già stata data una battaglia agli insorgenti; un ufficiale spagnolo sarebbe ucciso, due altri mortalmente feriti; tre compagnie sarebbero passate dalla parte dei ribelli. I quali in numero di settemila sarebbero verso le montagne. Si dice anche, ma è poco credibile, che quattro vapori cileniani hanno sbarcato duemila soldati presso Nuevitas: il governo ha mandato tre steamers con soldati sul luogo della insurrezione.

Da Washington si scrive che il Presidente è gravemente indisposto in seguito ai grandi calori che ci opprimono da alcuni giorni e che sono giunti a 98 gr. centig.

Nonostante tutti i tentativi di conciliazione il Senato ha respinto il bill dell'esercito votato dalla Camera, ed ha nuovamente adottato il suo. Come usciranno da questo tragheto? Pare tanto difficile ristabilire la unione nel Congresso come nel paese.

La scorsa settimana le esportazioni dell'oro sono state 1,630,730 dollari.

17 luglio. Ieri la Camera ha votato la tariffa doganale con 94 voti contro 53, dopo averla modificata assai. È probabile che quel bill non passi al Senato. La quale assemblea ha statuito che non sarà provveduto alla sede vacante alla Corte Suprema degli Stati Uniti; di più in caso di nuove vacanze non saranno nominati altri giudici purchè il numero loro sia ridotto a sei.

NOTIZIE E FATTI DIVERSI

Il Comitato di beneficenza dell'Amor fraterno di Torino, riconoscendo il supremo dovere che ha ogni cittadino di concorrere per quanto possibile in sollievo delle famiglie di quei prodi che sacrificarono la loro vita a pro della comune nostra patria, nell'adunanza d'oggi, 27 corrente, ad unanimi voti deliberava di concorrere per la somma di lire cinquemila a beneficio delle famiglie povere delle gloriose vittime della Palestro e Re d'Italia, cadute nella memorabile giornata del 20 corrente. (Provincia)

Leggesi nella Gazzetta di Genova: Sappiamo che dal municipio e dalla guardia nazionale di Napoli non che da tante altre città, compresa questa, si rimettono all'intendenza militare di Genova grandi quantità di casse di agrumi, non che di fiaccine ed altri oggetti per soccorso dei militari ammalati e feriti.

Tali doni recati nella massima parte dalla società Peyrano e Danovaro colle spese di spedizione dei signori Salvatore Erimo di Napoli, non che dei signori Serafino Robiolo e C. di Genova, il tutto gratuitamente, sino al magazzino d'intendenza militare, sono spediti a grande velocità ai vari spedali militari dalla intendenza stessa.

Si abbiano pertanto le debite lodi i filantropici donatori, non che le persone che con tanto interesse prestano la loro opera a sì benefico scopo.

La Deputazione provinciale di Torino votò la somma di lire 1,000 a ripartirsi fra i vari Comitati di soccorso istituiti in Torino per la cura dei feriti, sussidi alle famiglie povere dei contingenti, ecc.

L'Ordine mauriziano ha assegnato L. 3,000 per sovvenzioni ai feriti nella guerra attuale e alle famiglie povere dei contingenti.

Una parte di questa somma sarà erogata in oblazioni ai Comitati stabiliti nelle città ove hanno sede gli uffici del Gran Magistero (Firenze, Torino, e Parma), l'altra in sussidi da distribuirsi per cura degli economisti locali alle famiglie povere dei contingenti, dimoranti nei poderi dell'Ordine.

La Congregazione di carità di Milazzo (Messina) cui quel sindaco, signor barone Ryo-

lo, faceva appello per concorrere in soccorso ai feriti dell'esercito italiano, informandosi ad alti sentimenti patriottici ed umanitari, ha deliberato la somma di lire 150, che unite ad altre lire 190, date dal municipio, furono convertite in tela di lino, colla quale si ebbero: bende n° 215, bendaggi speciali n° 190, compresse n° 40, e fiaccine chilogr. 2, che tosto per organo del municipio furono spediti in apposita cassa al prefetto di Messina.

Ad invito del sindaco si è pure costituito in quella città un Comitato di signore — inteso egualmente a far confezionare od offrire bende e fiaccine — sotto la presidenza della signora Marianna Catanzaro Foti, le quali hanno già presentato le seguenti offerte: fiaccine chilogr. 53, 217, bende n° 317, bendaggi speciali n° 359, compresse n° 290; quale generosa raccolta, contenuta in sei casse è stata inviata al prefetto di Messina in tre spedizioni.

Il Giornale di Sicilia ha sotto la data di Palermo 24 luglio quanto segue:

Annunziamo con piacere che gli allievi della scuola tecnica per gli operai domandarono alla Giunta di volgere in quest'anno a favore delle famiglie povere dei feriti nella guerra dell'indipendenza italiana le lire cinquemila allagate in bilancio per la premiazione annuale di quella classe: e che la Giunta nella tornata del 20 corrente accettando la generosa offerta deliberò un voto d'ammirazione e di ringraziamento a quegli allievi e agli insegnanti.

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI (AGENZIA STEFANI)

Berlino, 29.

Il Monitore Prussiano dichiara che una parte della stampa prussiana, la quale mira a far estendere agli Stati del sud le istituzioni federali che si vogliono introdurre nella Germania del nord, nuoce alle trattative della pace. Questi negoziati debbono avere per ora lo scopo di assicurare per sempre l'unione territoriale acquistata coll'effusione del sangue prussiano e cogli enormi sacrifici della Germania del nord e della centrale, conseguendo in tal modo ciò che i nostri padri nel 1815 non poterono ottenere. In seguito si vedrà di formare coi nostri alleati del nord e del centro uno Stato confederato. Il riservare le relazioni cogli Stati del sud, coi quali la Prussia si trova in guerra, non presenta alcun rischio per l'avvenire.

Monaco, 29.

I Prussiani e i Meclemburghesi hanno occupato Baireuth, senza aver trovato probabilmente resistenza di sorta.

Parigi, 29.

Un articolo di Limayrac nel Constitutionnel dice che le basi della pace sono il mantenimento dell'integrità territoriale dell'Austria, meno il Veneto. Venne pure stipulata l'integrità territoriale della Sassonia.

L'Austria accetta la formazione della Confederazione degli Stati della Germania settentrionale sotto l'esclusiva direzione della Prussia. Gli Stati della Germania meridionale conservano un'esistenza internazionale indipendente, colla facoltà di unirsi come meglio vorranno. L'Austria pagherà alla Prussia una indennità di guerra di 75 milioni di franchi. Queste condizioni sono egue se si tiene conto della situazione creata dalla guerra. L'integrità territoriale dell'Austria, malgrado l'esito per lei disastroso della lotta, è una stipulazione importante, alla quale devono applaudire tutte le

menti illuminate e prudenti, che risguardano come interesse di primo ordine il mantenimento di una grande potenza moderatrice nel centro dell'Europa.

Crediamo di sapere che il signor Benedetti che trovai a Nikolaburg, ebbe ordine di insistere parimente per conservare l'integrità del regno di Sassonia.

Parigi, 29.

Il Moniteur du soir annunzia che la squadra di Tolone è partita per fare gli esercizi a tiro a Hyères.

Il 15 agosto essa recherà ad Ajaccio.

Berlino, 29.

Il generale Manteuffel ricevette l'ordine di sospendere le ostilità contro i Federali, essendo stato sottoscritto l'armistizio.

La Gazzetta Nazionale ed altri giornali dicono che nei preliminari di pace si stipulerà che vengano annessi alla Prussia i ducati dell'Elba, il Nassau, l'Assia Elettorale e forse la parte dell'Assia Granducale che è al nord di Francoforte.

Mannheim, 29.

Si assicura che furono sospese le misure esecutive contro Francoforte. Il borgomastro Muller fu chiamato a Nikolsbourg.

TEATRI

SPETTACOLI D'OGGI.

ARENA NAZIONALE, ore 8 — La drammatica Compagnia diretta da G. Gattinelli rappresenta: Luigi XI. — Beneficiaria dell'artista capo-comico G. Gattinelli.

ARENA GOLDONI, ore 8 — La drammatica Compagnia diretta da Franc. Coltellini rappresenta: Le orfanelle di carità.

POLITRAMA VITTORIO EMANUELE, ore 8 — Rappresentazione della Compagnia equestre di G. Cinielli.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO.

Firenze, 29 luglio 1866, ore 8 ant.

Il barometro continua sempre ad abbassare su tutta la Penisola. Cielo coperto e pioggia in alcuni luoghi. Il Mediterraneo generalmente agitato; l'Adriatico si mantiene tranquillo. Dominano i venti del terzo e quarto quadrante, e specialmente forti quelli di libeccio. Stagione sempre burrascosa e temporalesca.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

Fatta nel R. Museo di Fisica e di Storia Naturale di Firenze. Nel giorno 29 luglio 1866.

Table with columns: ORE, 9 ant., 3 pom., 9 pom., Barometro, Termometro centigrado, Umidità relativa, Stato del cielo, Vento, Temperatura.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA COMMERCIALE (Firenze, 30 Luglio 1866.)

Table with columns: VALORI, FINE CORRENTE, FINE PROSSIMO, PREMI, CAMBII, L, D.

VALORIA PREMI

Table with columns: FINE CORRENTE, FINE PROSSIMO, PREMI, Lettere, Denaro.

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti del 5 1/2 — Prezzi di compensazione: Rendita 5 0/100 — Banche Toscane 1430 — Demaniali 372.

Il Sindaco Assessore MORICCA.

FRANCESCO BARBERIS, gerente.

BAGNI Saxon CASINO Vallese (Svizzera) 1145 APERTO TUTTO L'ANNO ROULETTE a UN ZERO - Minimum UN FRANCO TRENTA e QUARANTA Minimum 2 FRANCHI

Strade Ferrate Romane - Sezione Nord

Giovedì 2 Agosto 1866 IN OCCASIONE DELLA FESTA CHE RICORRE NELLA CITTÀ DI ASSISI

L'orario delle partenze dei Treni sulla linea Ponte S. Giovanni-Foligno sarà il seguente:

Table with columns: STAZIONI, ANTIMERID., POMERIDIANE, STAZIONI, ANTIMERID., POMERIDIANE. Rows include da Foligno, Spello, Assisi, Bastia, Ponte S. Giovanni.

Firenze, 28 luglio 1866.

Il Capo del movimento S. Dumini.

1995

COMUNE DI CALENZANO Il sottoscritto ff. di sindaco rende noto: Che al seguito della renunzia fatta all'impiego di segretario comunale dal signor Stanislao Crisolini...

CASSA CENTRALE DI RISPARMI E DEPOSITI Settimana 30° dell'anno 1866 1996 Table with columns: NUMERO, del versamenti, dei Ritiri, VERSAMENTI, RITIRI.

1993 AVVISO. Il sindaco provvisorio del fallimento del sig. Tommaso Castelli già commerciante in Siena, significa a tutti gli interessati in detto fallimento...

1988 DIFFIDAMENTO. Ferdinando Ciampi negoziante domiciliato in Pescia, agli effetti civili e commerciali deduce a pubblica notizia che non sarà per riconoscere qualunque contrattazione...

1986 EDITTO. D'ordine dell'illustrissimo signor Alessandro Catani, giudice delegato al fallimento di Francesco Cambiagi...

1994 AVVISO. Al pubblico incanto eseguito avanti la pretura del mandamento di Barga la mattina del 20 luglio corrente...

GIORNALE DEL GENIO CIVILE COMPILATO NEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI Il prezzo d'abbonamento è fissato come segue: Per le due parti riunite...

FIRENZE VIA CASTELLACCIO 20 EREDI BOTTA TORINO VIA D'ANGENNES 3

Trovansi vendibili presso la suddetta Tipografia i seguenti stampati pel Casellario giudiziale Istituito col Reale Decreto 6 dicembre 1865.

- Cartellini, Mod. n° 1, art. 1 del Regolamento 2 50 Note di trasmissione, Mod. n° 2, art. 13 del Regolamento 1 50 Pronuario cronologico dei cartellini pervenuti al Procuratore del Re, Mod. n° 3, art. 14 del Regolamento (carta da stato, lineata) 6

- B - Registro generale delle Corti d'Assisie (carta colombier) 24 C - Registro dei Corpi di Reato (carta imperiale) 20 D - Registro generale della Sezione d'Accusa (carta colombier) 24 E - Registro degli appelli dalle sentenze dei Tribunali Correzionali (carta imperiale) 20

- Registro dei processi verbali delle udienze prescritto alle Preture dall'articolo 192, n° 1, del Regolamento generale giudiziario 14 dicembre 1865 (carta leone, a mano) 5 80 Registro degli Avvisi per le Conciliazioni, prescritto alle Cancellerie dei Conciliatori dall'articolo 175, lettera a, del citato Regolamento (carta leone, a mano) 5 80

FIRENZE VIA CASTELLACCIO 20 EREDI BOTTA TORINO VIA D'ANGENNES 3

SI E PUBBLICATA la 2° Edizione in-16°, formata tascabile

CODICI DEL REGNO D'ITALIA CIOE:

CODICE CIVILE corredato della relazione del ministro Guardasigilli fatta a S. M. in udienza del 25 giugno 1865 - dell'Indice-Alfabetico-Analitico - delle disposizioni transitorie - del R. Decreto concernente l'applicazione delle pene di cui all'art. 404 del Codice Civile - del R. Decreto per l'ordinamento dello Stato Civile - della legge sull'espropriazione per causa di pubblica utilità - della legge sui diritti spettanti agli autori delle opere dell'ingegno e del R. Decreto per l'esecuzione della medesima L. 2 30

CODICE PER LA MARINA MERCANTILE corredato della relazione del ministro Guardasigilli fatta a S. M. in udienza del 25 giugno 1865. 60

CODICE DI PROCEDURA PENALE corredato della relazione del ministro Guardasigilli fatta a S. M. in udienza del 26 novembre 1865 - dell'Indice-Alfabetico-Analitico - delle disposizioni transitorie - della tabella indicativa della corrispondenza tra gli articoli del Codice Penale del 20 novembre 1859, citati nel Codice di Procedura Penale e gli articoli del Codice Penale e delle altre leggi vigenti nelle provincie della Toscana L. 50

CODICE DI COMMERCIO corredato della relazione del ministro Guardasigilli fatta a S. M. in udienza del 25 giugno 1865 - dell'Indice-Alfabetico-Analitico - delle disposizioni transitorie - del R. Decreto col quale fu variato il tenore del N° 18 dell'art. 509 dello stesso Codice e del R. Decreto col quale è regolata la professione di mediatore L. 30

CODICE DI PROCEDURA CIVILE corredato della relazione del ministro Guardasigilli fatta a S. M. in udienza del 25 giugno 1865 - dell'Indice-Alfabetico-Analitico - delle disposizioni transitorie e del R. Decreto di rettifica dell'art. 134 dello stesso Codice L. 2

MANUALE PRATICO DI MEDICINA LEGALE di G. L. CASPER prima traduzione dall'editore autorizzata dall'autore, del dottore avv. Emilio Leone, con aggiunte del commendatore Carlo De-Maria - Opera indispensabile a tutti i medici specialmente condotti, ai magistrati ed agli avvocati - due volumi in 8° grande. L. 16

Di prossima pubblicazione: il terzo volume contenente le Novelle Cliniche, ultima opera dello stesso autore che serve di complemento alla precedente.

MANUALE AD USO DEI SENATORI DEL REGNO E DEI DEPUTATI CONTENENTE LO STATUTO E I PLEBISCITI, LA LEGGE ELETTORALE I REGOLAMENTI DELLE DUE CAMERE LE PRINCIPALI LEGGI ORGANICHE DELLO STATO GLI ELENCI DEI SENATORI DEL REGNO, DEI DEPUTATI E DEI MINISTRI SUCCEDETTI DURANTE L'VIII LEGISLAZIONE (I° del Parlamento Italiano) PREZZO L. 5.

STATISTICA AMMINISTRATIVA DEL REGNO D'ITALIA coll'elenco alfabetico dei comuni e loro popolazione e circoscrizione Prezzo: L. 5. Dirigersi con vaglia postale alla Tipografia Eredi Botta Tringhi, via D'Angennes, 3; Firenze, via Castellaccio, 20.

Si è pubblicato IL PRIMO VOLUME DEL CODICE CIVILE DEL REGNO D'ITALIA confrontato con gli altri Codici italiani ed esposto nelle leggi e nei regolamenti PER GIACOMO ASTENGO, ADOLFO DE FORESTA, LUIGI GERRA, ORAZIO SPANNA E GIOVANNI ALESSANDRO VACCARONE MEMBRI DELLA COMMISSIONE DI LEGISLAZIONE istituita col decreto regio 2 aprile 1865. Un elegante volume in-8° grande di circa 540 pagine. PREZZO L. 7. Dirigere le domande col relativo vaglia postale alla suddetta Tipografia FIRENZE - Tip. EREDI BOTTA, via del Castellaccio, 3.